

TAR Abruzzo, sez. I, 4.12.2014, n. 862

Materia: rimborso spese legali

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 287 del 2007, proposto da:
A. R., rappresentato e difeso dagli avv. Giovanni Margiotta, Alessandro Margiotta,
con domicilio eletto presso Simona Avv. Badia in L'Aquila, Via Ettore Moschino,
16;

contro

Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura,
domiciliata in L'Aquila, Complesso Monumentale S. Domenico;

per l'annullamento

rigetto richiesta spese legali a seguito parere dell'avvocatura

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2014 il dott. Paolo Passoni
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe il Maresciallo Capo A. R. ha impugnato il diniego reso in data 29.3.2007 dal Ministero della Difesa, in risposta alla sua istanza del 16.1.2004 mirata al rimborso delle spese legali, sostenute dal predetto militare in un giudizio penale.

Nella domanda –proposta ai sensi dell’art. 18 del D.L. 25 marzo 1997 n. 67, convertito in legge 23 maggio 1997 n. 135- il ricorrente sosteneva di avere diritto a tale rimborso, per essere stato assolto dalla Corte Militare di Appello di Roma con pronuncia n. 20/2003, in esito ad un procedimento penale che lo vedeva imputato perché (sempre secondo l’accusa) avrebbe istigato alla diffamazione il dipendente appuntato C.C. D. D., nei confronti del maresciallo C.C. P. e del tenente C.C. S..

Nel provvedimento oggetto di impugnativa, l’intimato ministero ha motivato il rigetto dell’istanza “...a seguito del parere negativo reso dall’Avvocatura Generale dello Stato in data 16.11.2005 che non ha ritenuto ravvisabile la connessione dei fatti per i quali il militare è stato sottoposto a procedimento penale con l’espletamento del servizio, pur essendo stata esclusa la sussistenza di responsabilità a carico del dipendente”.

Avverso tali conclusioni il Maresciallo Capo R. deduce censure basate sul difetto di motivazione e di istruttoria, lamentando travisamento dei fatti ovvero falsità dei presupposti, in assenza della prescritta partecipazione procedimentale ex art. 7 legge 241/90. In buona sostanza, la PA militare non avrebbe dato contezza della sua unilaterale affermazione circa l’estraneità al servizio dei fatti oggetto di addebito.

Si è costituita l’amministrazione intimata, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di L’Aquila che ha controdedotto con memoria.

Alla pubblica udienza del 19.11.14 la causa è stata riservata a sentenza.

Il ricorso è infondato.

L'art. 18 del D.L. 25.3.1997 n. 67, convertito nella legge 135/1997 prevede che “le spese legali relative ai giudizi per responsabilità civile, penale ed amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali in conseguenza di fatti ed atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento degli obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza nei limiti riconosciuti congrui dall'Avvocatura dello Stato (...)”.

Sulla base della citata previsione normativa, la motivazione a sostegno dell'impugnato diniego -pur nella sua sintesi- trova piena condivisione da parte del collegio, non potendosi riconnettere all'episodio, per il quale il ricorrente è stato processato, alcuna connessione “con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento degli obblighi istituzionali”; trattasi infatti di una vicenda del tutto personale che -nel capo d'accusa poi venuto meno- avrebbe visto un tentativo fallito del maresciallo R. di istigazione a delinquere di un suo subordinato, per accusare, di mala gestione dei fondi destinati al servizio straordinario, altri militari nelle presunte “mire” dell'imputato.

Non si vede come tali contestazioni possano riportarsi ad episodi afferenti all'attività d'istituto, trattandosi di vicende meramente occasionate dall'appartenenza dei soggetti interessati all'Istituzione militare e/o dalla titolarità di certi incarichi, senza alcun nesso causale -torna a ripetersi- con atti o fatti di servizio.

L'amministrazione intimata si è dunque doverosamente conformata ad un parere ineccepibile, reso sul punto dall'Avvocatura erariale, mentre nessun rilievo viziante può assumere la mancata partecipazione dell'interessato ex art. 7 legge 241/90, in presenza di una determinazione obbligata, in virtù di legittimo (e vincolante) presupposto parere del predetto Organo consultivo.

In conclusione, il ricorso non può trovare accoglimento.

Sussistono ragioni per la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima) respinge il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2014